



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)
1° Settore Ufficio Deliberazioni

ORIGINALE	di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE
COPIA	

N. 06 Registro deliberazioni Del 18.01.2019	OGGETTO: Giudizio Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina (ASI) c/Comune di Milazzo in rivalsa su sentenza n. 470/07 C.A. Messina - in causa Lanuzza Antonino Saverio/ Comune e ASI - Sentenza n. 736/2018 - Proposizione appello.
---	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di gennaio, alle ore 19.00 e segg. nella Sede municipale.

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	FORMICA	GIOVANNI	Sindaco	X	
2	DI BELLA	GIOVANNI	Assessore	X	
3	TORRE	CARMELO	Assessore		X
4	PRESTI	SALVATORE	Assessore	X	
5	CRISAFULLI	GIUSEPPE	Assessore		X
6	MAISANO	DAMIANO	Assessore	X	
7	TRIMBOLI	PIERA	Assessore		X

Presiede il Sindaco Avv. Giovanni Formica.

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Riva.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli articoli 53 e 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.

CITTA' DI MILAZZO

1° Settore Affari Generali e Politiche Sociali – 2° Servizio – U.O. 1

Proposta di deliberazione di Giunta Municipale n. 01 del 08.01.2019

OGGETTO: Giudizio Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina (ASI) c/ Comune di Milazzo in rivalsa su sentenza n. 470/07 C.A. Messina - in causa Lanuzza Antonino Saverio / Comune e ASI - Sentenza n. 736/2018 - Proposizione appello .

Il Proponente

PREMESSO che, a seguito di convenzione n. 66/88 del 23.03.89 stipulata tra l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina -ASI - (Ente di diritto pubblico), veniva ammesso a favore del detto Ente il finanziamento dei lavori per la realizzazione di un Centro Mercantile in Milazzo;

CHE con deliberazione n. 275 del 4.12.1989 del Comitato Direttivo del Consorzio, veniva approvato il progetto esecutivo dell'opera in parola e fissati i termini iniziali e finali della procedura espropriativa, valendo la detta approvazione quale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 21 L.R. n. 1/84;

CHE, su istanza del Presidente pro tempore del Consorzio ASI, datata 16.11.1989, il Sindaco p.t. del Comune di Milazzo emanava ordinanza n. 3 del 16.1.1990 di occupazione anticipata in via d'urgenza delle aree interessate alla realizzazione del Centro Mercantile, tra le quali anche porzioni di un terreno di proprietà del sig. Lanuzza Antonino Saverio;

CHE, a seguito di contenzioso instaurato dal sig. Lanuzza contro l'ASI e il Comune di Milazzo per risarcimento danni da occupazione illegittima, il Tribunale di Barcellona P.G con sentenza n. 464/2001, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune condannando l'A.S.I. a corrispondere all'attore a titolo di risarcimento danni da occupazione appropriativa le somme dovute nonché le spese di giudizio, rimettendo per competenza le parti davanti alla Corte d'Appello di Messina in ordine alla domanda di determinazione dell'indennità di occupazione legittima;

CHE il giudizio, riassunto davanti alla Corte d'Appello di Messina dal sig. Lanuzza Antonino Saverio, è stato definito con sentenza n. 470/07 del 15-25/10/2007 con la quale la Corte d'Appello di Messina, ribaltando l'orientamento del Tribunale, ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal Comune e ha condannato l'Ente in solido con il Consorzio ASI al pagamento in favore dell'attore delle somme a titolo di indennità di occupazione oltre interessi legali e spese di causa;

CHE la sentenza non ritenuta condivisibile è stata impugnata con ricorso per Cassazione, al fine di eccepire l'estraneità del Comune al rapporto espropriativo de quo, chiederne l'estromissione con esclusione di ogni responsabilità, essendo unico legittimato passivo il Consorzio ASI;

CHE il Consorzio ASI con atto notificato in data 2.10.2009, premesso di avere corrisposto al sig. Lanuzza in forza della sentenza n. 470/2007 della Corte d'appello di Messina e a seguito di precetto notificato la somma di € 19.595,13 e che il Comune condannato in solido non aveva corrisposto la propria parte, ha citato il Comune davanti al Tribunale di Milazzo in rivalsa nonché per il risarcimento dei danni subiti da Consorzio nella somma da determinarsi equitativamente e la condanna alle spese;

CHE il Comune si è costituito in giudizio, con incarico affidato all'avv. Maurizio Abbagnato che aveva seguito il giudizio di merito di primo e secondo grado, eccependo la pendenza del ricorso in Cassazione proposto su pregnanti aspetti relativi alla valenza della convenzione stipulata tra stipulata tra l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e l'A.S.I. e alla posizione del Comune;

VISTO che in data 19.10 2018 il legale ha comunicato la definizione del giudizio con la sentenza n. 736/2018 che ha accolto la domanda di condanna del Comune al pagamento di € 9.368,60, rigettando viceversa la richiesta di risarcimento ulteriori danni avanzata dall'ASI;

RILEVATO che, nelle more di tale giudizio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 7908/2012 ha accolto il ricorso del Comune avverso la sentenza n. 470/2007 che, pertanto, è stata cassata;

RITENUTO, come anche rilevato dal legale del Comune, di dovere proporre appello avverso la sentenza n. 736/2018 del Tribunale di Barcellona P.G. ;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 109 del 18.05.2017 "Linee guida per la formazione di un elenco di avvocati ai fini del conferimento degli incarichi legali" e, nello specifico, l'art. 4 delle stesse;

VISTO l'articolo 6 co 1 delle citate "Linee Guida" che prevede che *"il compenso spettante ai professionisti incaricati dovrà essere espressamente indicato nel disciplinare e non potrà superare i valori minimi di liquidazione di cui ai minimi tabellari del D.M. 55/2014 ridotti nella misura percentuale fissata nella seguente tabella"*, tabella riportata nello stesso articolo 6 co. 1 cui la presente delibera si richiama integralmente ;

RITENUTO di dover demandare al Dirigente del 1° Settore l'adozione dei susseguenti provvedimenti gestionali previsti dalle "linee guida";

RITENUTO, sempre in applicazione dell'art. 6 delle sopra richiamate linee guida, di dover quantificare le risorse necessarie da assegnare al Dirigente, definendo il compenso per l'attività professionale sulla base dei minimi di tariffa di cui al D.M. 55/2014, con riferimento al valore della questione da trattare sullo scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 in € 1.659,60, (€ 2.766,00 minimo tabellare, ulteriormente ridotto del 40% come da Tabella Linee Guida) oltre CPA e IVA, pari rispettivamente a € 66,38 e a € 379,72 e così complessivamente l'importo di € **2.105,70** che verrà corrisposto al legale per l'attività da svolgere con rinuncia da parte dello stesso a richiedi di interessi e ulteriori spese, salvo quelle esenti e documentate;

RITENUTO di dover prevedere altresì l'importo del contributo unificato di € 355,50 necessario per l'iscrizione a ruolo della causa d'appello e l'importo fisso di € 27,00 per marca iscrizione e così l'importo complessivo di € **382,50**;

CHE, pertanto, la somma complessiva occorrente per il presente incarico è pari a € **2.488,20**;

RITENUTO che la presente deliberazione è afferente a fatti e atti di gestione antecedenti al 31.12.2014 e che quindi la cognizione degli stessi rientri nella competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione insediatasi presso questo Comune a seguito della dichiarazione di dissesto di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 101 dell'8/11/2016;

VISTI: la l. 8.06.1990, n.142, come recepita dalla L.R. 11 dicembre 1991, n.48 e modificata dalla L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 ;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 dell'8/11/2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 246 D. Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.02.2018 di approvazione del Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2015/2017;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 31/12/2018 di approvazione del DUP e del Bilancio finanziario di previsione 2017/2019 (art. 11 D.lgs. n. 118/2011);

VISTO il D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e in particolare l'art. 163 dello stesso;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

- di autorizzare il Sindaco, per quanto meglio in premessa indicato, a conferire mandato per la proposizione di appello avverso la sentenza n. 736/2018 resa dal Tribunale di Barcellona P.G. nel giudizio intentato dal



Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina (ASI) contro il Comune di Milazzo in rivalsa sulla sentenza n. 470/07 della Corte d'Appello di Messina, di cui meglio è detto in premessa ;

- di dare atto che il conferimento incarico si rende necessario al fine di evitare danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

- di demandare al Dirigente del 1° Settore l'assunzione dei conseguenti provvedimenti gestionali, previsti dalle Linee Guida di cui in premessa;

- di disporre con la presente l'assegnazione al Dirigente del 1° Settore delle risorse necessarie, pari a complessivi € € **2.488,20** comprensivi di compensi al legale nominando e di accessori di legge ed € **382,50** in conto spese, di contributo unificato e marca iscrizione, con rinuncia da parte dello stesso legale a richiesta di interessi e ulteriori spese, salvo quelle esenti e documentate, necessarie per l'espletamento dell'incarico ;

- di imputare la spesa al cod. 1.03.02.99.002 - Spese legali - Missione/programma 01 02 Segreteria Generale cap. 520 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimento danni" dell'esercizio finanziario 2019, dando atto che la stessa viene assunta al fine di evitare danni gravi e certi all'Ente e con ripetizione delle somme di cui sopra a carico della Commissione Straordinaria di Liquidazione, trattandosi di questioni inerenti a atti e fatti di gestione anteriori al 31.12.2014 ;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, considerata l'urgenza del conferimento incarico per la costituzione in giudizio;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Deliberazioni per la raccolta e la pubblicazione;

di trasmettere il presente provvedimento all'Organismo Straordinario di Liquidazione.



Il Funzionario Direttivo Amministrativo
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Brunella Pajno





SEITORE-77



Prinotazione n. 40 del 14-01-2019


PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO

(art. 53, L. n. 142/90, come recepito dall'art.1 c. 1°, lett. i) L.R. n. 48/91 e modificato dall'art.12 L.R. n. 30/00)

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Milazzo, li 7/01/2018

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO





DIRIGENTE

Dott. Michele Bucolo


PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

(art.12 L.R.23/12/2000, n. 30)


SI ESPRIME PARERE favorevole

Milazzo, li 14/01/18

Il Responsabile del Servizio e del Procedimento


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO
SULLA REGOLARITA'

Il Dirigente



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

L'Assessore Aziario

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 21/01/2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1):

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li 18/01/2019

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale. Milazzo, li _____ Il Segretario Generale _____	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____ Milazzo, li _____ Il Responsabile dell'U.O. _____
---	---